

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00186/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2019, proposto da

Fabio Iannotta, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chiara Cibir non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, e adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali,

della nota del 21 dicembre 2018, del verbale n. 5 di pari data, Decreto Direttore MIUR Direzione Generale AFAM, ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale;

II) condannare l'Amministrazione resistente e per essa la Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018, insediata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, nominata con Decreto del Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - M.I.U.R. n. 2596 dell'8 ottobre 2018, competente, tra gli altri, per il Settore artistico disciplinare ABPR15 - Metodologia della Progettazione o altra all'uopo nominata, già in fase cautelare, a prendere atto del possesso da parte dell'arch. ing. Iannotta dei requisiti previsti dal Bando e di disporre la sua immediata valutazione ai fini del suo inserimento nelle graduatorie nazionali ABPR15 AFAM ex D.M. n. 597/2018;

III) condannare il M.I.U.R. alla corresponsione delle spese di giudizio, tenendo in considerazione la palese erroneità ed illegittimità della condotta della Commissione esaminatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto il Decreto cautelare presidenziale n. 384 del 17.1.2019 di revoca del precedente Decreto di rigetto n. 94 del 10.1.2019;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il Decreto cautelare presidenziale n. 384 del 17 gennaio 2019 meriti di

essere confermato stante anche il prospettato pregiudizio grave ed irreparabile riveniente dall'imminente approdo del procedimento agli atti provvedimentali conclusivi;

valutato che le censure articolate dal ricorrente richiedono l'approfondimento cognitorio ed istruttorio proprio della fase di merito *di plena cognitio*, da svolgere alla pubblica Udienza di cui al dispositivo;

ritenuto che nelle more occorre che parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web del Miur secondo le modalità e i termini definiti in via generale dalla Sezione con Ordinanza 836/2019, nei confronti di tutti i soggetti che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero risultare pregiudicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il Decreto cautelare presidenziale n. 384 del 17 gennaio 2019, Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ordina alla Direzione generale per la Programmazione, e il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del MIUR di sospendere la presentazione delle domande di preferenze in relazione al Settore artistico-disciplinare ABPR 15 – Metodologia della progettazione relative all'Accademia di Belle Arti di Carrara, congelando la scelta della sede di Carrara per l'assegnazione dell'incarico, sino alla pubblicazione della decisione di merito che sarà assunta nell'Udienza di cui *infra*.

b) Dispone che il ricorrente integri il contraddittorio nei confronti dei soggetti, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

C) Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'Udienza pubblica del 18 giugno 2019.

Spese al definitivo.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con
l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO